

COMUNE DI VITTORIA

OGGETTO: Convenzione per ricovero disabili mentali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale di Vittoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

TRA:

L'Amministrazione Comunale di Vittoria, codice fiscale 82000830883 legalmente rappresentata dal Dott. ----- nato a ----- il ----- C.F. _____ e residente in Vittoria in Via n. _____ nella qualità di Dirigente della Direzione _____ autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale N. _____ del _____ esecutiva;

E

Il sig.----- nato a _____ il _____ quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della Coop. _____ con sede in Vittoria Via _____ n. _____ ove è domiciliato per la carica iscritta all'albo regionale 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto per la sede di in Via _____ n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____

Art.1 -Oggetto ed utenza

L' A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Soc. Coop. Sociale " _____ " per la gestione della Comunità Alloggio sita a _____ in Via _____, n. _____ relativamente ai disabili indicati dall'ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio dell'Azienda AUSL.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dalla Cooperativa in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva ed autorizzate dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto al numero concordato; gli utenti ammessi con retta totale o parziale a carico dell'A.C. devono essere preventivamente autorizzati dalla stessa.

LA Cooperativa _____ si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2 – Modalità di ammissione

La Cooperativa si impegna ad accogliere entro i limiti dall'art.1. i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3 – Modalità di dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

In caso di dimissione dell'assistito la Cooperativa ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 – Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, la Cooperativa si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale .
Dovranno quindi essere curati:

- 1) la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio Sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite e la durata dello stesso;
- 2) la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- 3) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- 4) il recupero scolastico e la formazione professionale;
- 5) l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, della capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

- 6) l'uso corretto del tempo libero;
- 7) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, con gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- 8) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

La Cooperativa si impegna inoltre:

1. a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziale;
2. a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotati di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
3. a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall' Autorità Sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
4. stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
5. a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
6. ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in accordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
7. ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
8. a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
9. a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
10. a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
11. a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione
12. a tenere costantemente aggiornata la cartella personale dell'ospite contenente:
 1. documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario;

2. schede di anamnesi medico – psico – sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 – Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

2. un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
3. due assistenti agli inabili o anziani;
4. due infermieri professionali con reperibilità notturna ove l'Azienda ASP non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
5. due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle “abilità quotidiane”;
6. un animatore in convenzione.

La Cooperativa dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'èquipe del D.S.M. competente per territorio.

La Cooperativa si impegna a garantire la presenza con turnazioni di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Cooperativa si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N.L. UNEBA, corrispondenti i relativi oneri previdenziali e assistenziali. Di tale adempimento la Cooperativa deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'elenco del personale dovrà essere comunicato annualmente al Comune e dovrà essere comunicata parimenti ogni variazione relativa all'elenco prodotto del personale;

Art. 6 – Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. La Cooperativa ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art 7 Funzione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8 – Assenze per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la Coop. si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. La Cooperativa dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

Per i giorni di ricovero la retta mensile sarà decurtata in misura proporzionale ai giorni di ricovero .

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 – Continuità del servizio

La Cooperativa si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10 – Volontariato

La Cooperativa nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. La Cooperativa risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I Volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali la

Cooperativa può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 – Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in accordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore con cadenza almeno annuale, con il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C, indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 – Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà alla Cooperativa l'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera al netto della compartecipazione del disabile assistito il quale provvederà a liquidare detta compartecipazione alla Cooperativa

Il compenso mensile fisso mensile è di € 1.644,22 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;

a) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili;

Tale retta potrà/dovrà essere compartecipata dal ricoverato, dai suoi familiari, dal tutore o dall'Amministratore di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa in materia (**D.A 867/S7 del 15/4/2003**). In tal caso l'Amministrazione Comunale si impegna a versare alla Cooperativa la somma prevista dalla legge ed indicata al punto precedente decurtata dalla quota di compartecipazione.

Art. 13 - Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza del ricoverato relativi al periodo di riferimento .

Sui prospetti contabili, corredate da fattura elettronica , debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate previa verifica del Durc dagli uffici della A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, l'A.C. , entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi alla Cooperativa , il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, via pec o email, o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 Integrazione retta

Eventuali specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, autorizzate dall'Azienda U.S.L. competente, i maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesse alle suddette prestazioni, graveranno sul fondo sanitario. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett.c) della presente convenzione.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale"

Art. 15 - Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dal Comune su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di due anni a

E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, la Cooperativa è tenuta a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile.

Art. 17 recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Tascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente ed a un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in

quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

19- Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo esecutivo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

La certificazione di cui alle leggi regionali nn.423/56, 575/65, 936/82e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;

Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26 , legge regionale n. 22/86;

L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20 – Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. ed alle normative di riferimento.

Art. 22 – Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di RAGUSA.

L'Ente Contraente

L'Amministrazione Comunale
